



Statuto di AGIRE per il Trentino

Questo è lo Statuto di AGIRE per il Trentino, in vigore dal 3 maggio 2019

Art. 1 – Costituzione

1. È costituito il Movimento AGIRE per il Trentino.
2. Il simbolo del Movimento presenta la parola AGIRE in maiuscolo solido in carattere a bastone con il punto sulla “i” maiuscola per rinforzare l’accento sul significato della parola che sta per capacità di azione, mettersi in gioco e prendere iniziative. Il sottotitolo “per il Trentino” accomuna l’appartenenza del movimento al territorio e alla comunità che in esso vive. I colori azzurro/blu del cielo terso e verde scuro/chiaro del paesaggio accentuano il valore di amore e della volontà di agire per “prendersi cura” e fare bene. Il fondo del testo è grigio chiaro per esprimere serietà e autorevolezza. Il simbolo è allegato in forma grafica (Allegato 1 – simbolo del movimento).
3. Tutti i simboli utilizzati nel tempo dal Movimento – o dai movimenti che in esso confluiranno – anche se non più utilizzati, modificati, o sostituiti, costituiscono parte integrante del patrimonio di AGIRE per il Trentino e come tali debbono intendersi.
4. Il simbolo è anche contrassegno elettorale. Limitatamente alle elezioni regionali e amministrative, il Coordinamento provinciale può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo e vincolante del Coordinamento Esecutivo.
5. Il Coordinamento Esecutivo, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare, potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali con l’aggiunta di varianti nel caso di elezioni regionali o amministrative.
6. In ogni caso, l’utilizzo del simbolo per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Politico.

Art. 2 – Sede

1. La sede di AGIRE per il Trentino si trova in Altopiano della Vigolana in Via Baloti n° 23.
2. La sede può essere trasferita all’interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento con delibera del Coordinamento Esecutivo.

Art. 3 – Scopi

1. AGIRE per il Trentino è una lista di rappresentanza organizzata su base democratica ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. AGIRE per il Trentino vuole essere un punto di riferimento per tutti i trentini che vivono e amano il nostro territorio, un punto di arrivo per tutti coloro che hanno a cuore la libertà.
3. AGIRE per il Trentino si impegna dunque a mantenere e difendere l'Autonomia della Provincia di Trento, intesa non come privilegio per specifici settori politici e affaristici, ma come patrimonio comune di tutti i suoi abitanti che sempre l'hanno difesa fin dalle origini della Repubblica, a cui ci riconosciamo uniti e integrati come parte integrante del suo popolo.
L'azione degli aderenti del Movimento deve rivestire i connotati di efficienza, onestà e trasparenza e seguire i principi etici che sono stati espressi e condivisi sia nella Carta valoriale, sia nel Manifesto politico, entrambi ideati dai fondatori.
Pur essendo un movimento libero, laico e indipendente, AGIRE per il Trentino si ispira ai valori basilari della Chiesa Cattolica, in quanto riconosciuta parte integrante della cultura religiosa e storica del popolo trentino, nonché una garanzia per la sua crescita sociale, demografica e morale.
Il Movimento si colloca, nel pensiero e nei valori, all'interno dell'area politica del centro-destra autonomista.

Art. 4 – Appartenenza al Movimento

1. L'appartenenza ad AGIRE per il Trentino è libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano di buona condotta morale e civile, sottoscrivano la Carta Valoriale e accettino il presente Statuto.
2. L'adesione è annuale e può essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata inviata alla sede del Movimento.
3. La domanda di adesione è presentata al singolo Coordinamento territoriale e l'accettazione è demandata al suo direttivo – ove presente – il quale può, con provvedimento motivato, opporre diniego all'accettazione. In mancanza del Coordinamento territoriale la domanda è presentata alla sede del Movimento. L'adesione è in ogni caso deliberata definitivamente dal Coordinamento Esecutivo che, qualora lo ritenga opportuno, può sottoporre la domanda alla verifica del Collegio dei Probiviri. In caso di diniego di iscrizione da parte del Coordinamento territoriale, il Coordinamento Esecutivo del Movimento con sua delibera motivata decide su istanza dell'interessato.
4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro Partito politico. Non è ammessa l'adesione ad altra formazione o Movimento politico locale. Ugualmente non sono ammesse attività a favore di un'altra lista o Partito, né la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Movimento.
5. Chi fonda o aderisce autonomamente ad altro soggetto politico territoriale non contemplato nel 4° comma di questo articolo, si pone di conseguenza fuori dal Movimento.
6. I dati personali degli iscritti sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, in ottemperanza a quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 c.d. Codice della Privacy, successive modifiche e relative delibere.

Art. 5 – Diritti degli iscritti

1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Movimento, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere all'elezione degli Organi statutari.

2. Gli iscritti possono essere consultati, nelle forme che il Coordinamento Provinciale del Movimento deciderà di volta in volta, per la eventuale scelta di candidati a cariche istituzionali. Essi possono inoltre avanzare proposte di candidatura o auto-candidatura a cariche istituzionali.
3. Gli iscritti possono essere informati, mediante strumenti informatici o posta ordinaria, sugli aspetti della vita interna al Movimento e sulle attività dello stesso.
4. Per l'esercizio dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Movimento di Segretario politico e Vice Segretario politico l'iscritto deve aver maturato un'anzianità di iscrizione di almeno due anni. Questo periodo si computa dal giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente all'elezione.
5. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dal Coordinamento Esecutivo.
6. Gli iscritti hanno diritto, in qualsiasi momento, a richiedere un resoconto della gestione delle spese del Movimento e ad accedere ai provvedimenti degli organi rappresentativi.

Art. 6 – Doveri degli Iscritti

1. Ogni iscritto è tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari.
2. In particolare ogni iscritto è tenuto a:
 - partecipare attivamente alla vita del Movimento e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;
 - tenere, nei confronti degli altri iscritti e dei candidati politici di altri soggetti politici, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
 - concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il Movimento;
 - versare la quota annuale di iscrizione entro i termini stabiliti dal Coordinamento Esecutivo;
 - accettare e rispettare le deliberazioni prese dal Movimento ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso.
3. Ogni iscritto è tenuto a garantire l'unità operativa del Movimento e ad astenersi da azioni che possano essere di danno allo stesso. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Movimento o con quanto stabilito dal Coordinamento Esecutivo è da considerarsi fatto dannoso e, come tale, va considerato ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari.

Art. 7 – Pari Opportunità

1. AGIRE per il Trentino, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, favorisce la parità fra i sessi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parità nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva femminile alla politica con il sostegno al Coordinamento donne.
2. Il Coordinamento donne di AGIRE per il Trentino è composto dalle iscritte del Movimento che scelgono di aderirvi liberamente.
3. All'interno del Coordinamento donne viene nominata una Referente con il compito di rappresentare gli interessi del gruppo in seno al Coordinamento Provinciale.

Art. 8 – Organizzazioni e organi sociali

1. AGIRE per il Trentino promuove l'articolazione democratica e territoriale, le pari opportunità, la partecipazione dei giovani alla vita politica come strumenti per la crescita dialettica interna. Per questo motivo la struttura interna del Movimento è sviluppata secondo una rete di

coordinamenti territoriali con una differenziazione al suo interno di ruoli funzionari e un sistema di garanzie i cui tratti fondamentali esprimono la democrazia interna, la trasparenza e l'informazione.

2. Il Movimento ha la seguente struttura organizzativa e di rappresentanza. Sono organi di livello provinciale:
 - Assemblea Provinciale;
 - Coordinamento Esecutivo;
 - Coordinamento Provinciale;
 - Segretario Politico;
 - Vice-Segretario Politico;
 - Segretario Organizzativo;
 - Referente dei Coordinatori;
 - Tesoriere;
 - Collegio dei Probiviri;
 - Ufficio Stampa e Comunicazione;
 - Gruppi tematici vari;
 - Coordinamento donne.
3. Sono organi territoriali del Movimento: le Sezioni e i Coordinamenti territoriali.
4. Tutti gli organi del Movimento rimangono in carica fino alla celebrazione della prima Assemblea Provinciale successiva alla loro elezione.

Art. 9 – Assemblea provinciale

1. L'Assemblea Provinciale di AGIRE per il Trentino è composta da tutti gli iscritti al Movimento che hanno sottoscritto la Carta valoriale e ne condividono lo Statuto. Le sue delibere sono vincolanti per tutti.
2. L'Assemblea provinciale è convocata dal Segretario Politico sentito il Coordinamento esecutivo o, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei Coordinamenti territoriali o per delibera del Coordinamento provinciale.
3. L'Assemblea provinciale Ordinaria è di norma convocata ogni due anni e provvede al rinnovo di tutte le cariche.
4. L'Assemblea provinciale Straordinaria è convocata qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
6. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto qualora riguardi la persona o lo richieda un quinto dei presenti.

Art. 10 – Attribuzioni e compiti dell'Assemblea provinciale ordinaria e straordinaria

1. All'Assemblea provinciale spetta:
 - eleggere il Segretario Politico e il Vice-Segretario Politico;
 - approvare o determinare le linee generali programmatiche dell'attività del Movimento;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Coordinamento esecutivo e provinciale.
2. L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o segreto.
3. Le elezioni del Segretario Politico e del Vice-Segretario Politico dovranno svolgersi in tempi successivi, partendo dall'elezione del Segretario e poi del Vice-Segretario. Prima della

votazione per l'elezione del Vice-Segretario Politico, il nuovo Segretario Politico può esprimere la propria indicazione di voto.

4. Il Segretario Politico e il Vice-Segretario politico sono eletti con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. Qualora nel primo scrutinio per ciascuna carica vi siano più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.
5. L'Assemblea straordinaria approva a maggioranza semplice eventuali modifiche allo statuto, può sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio.

Art. 11 – Coordinamento Esecutivo

1. Il Coordinamento esecutivo coadiuva il Segretario politico nell'esplicare le proprie funzioni di governo del Movimento.
2. I membri del Coordinamento esecutivo sono i seguenti: Segretario Politico, Vice-Segretario Politico, Segretario Organizzativo, Tesoriere, Referente dei Coordinatori e Responsabile dell'Ufficio Stampa.
3. Spetta al Coordinamento Esecutivo:
 - deliberare l'ammissione o l'esclusione degli iscritti;
 - validare la costituzione di una Sezione sul territorio della Provincia di Trento;
 - intervenire nei confronti di aderenti che ledano gli interessi e i principi del Movimento; ciò verrà attuato nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che saranno assicurati: dalla preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dal concludersi del procedimento entro il termine di novanta giorni; dall'accesso a tutti gli atti del procedimento e dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da esso designato.
Il procedimento si conclude con provvedimento motivato di: archiviazione, richiamo scritto, diffida dall'utilizzare il simbolo, rimozione dagli incarichi del Movimento, sospensione da uno a sei mesi, espulsione. Il soggetto interessato avrà facoltà di ricorrere contro i provvedimenti del Coordinamento Esecutivo, presso il Collegio dei Probiviri.
 - esaminare e approvare il rendiconto annuale di esercizio;
 - stabilire l'ordine del giorno per la riunione del Coordinamento Provinciale. Al Coordinamento Esecutivo può essere inviata una richiesta di integrazione da parte degli altri componenti del Coordinamento Provinciale. Le richieste pervenute e non inserite saranno motivate e verrà data comunicazione ai richiedenti sui tempi di trattazione;
 - commissariare, con provvedimento motivato, gli organi territoriali, qualora venga meno il rispetto delle regole del presente statuto e in tutti i casi in cui venga meno la possibilità di un loro regolare e democratico funzionamento; con il medesimo provvedimento il Coordinamento Esecutivo nomina il Referente dei Coordinatori commissario. Il commissario assume tutte le funzioni spettanti all'organo territoriale e provvede ad indire nuove elezioni nello stesso entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina;
 - risolvere i conflitti fra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e/o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti fra gli associati e al corretto utilizzo di risorse economiche;
 - deliberare su tutte le materie di competenza demandate al Coordinamento Esecutivo dal presente Statuto.
4. Il Coordinamento esecutivo decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Politico del Movimento.

5. In casi urgenti può deliberare anche su materie normalmente riservate al Coordinamento Provinciale; in tal caso, il Coordinamento provinciale dovrà provvedere alla loro ratifica nella prima riunione successiva alla deliberazione del Coordinamento Esecutivo.
6. Per la decadenza e la sostituzione valgono le norme previste per la nomina di ogni singolo organo.
7. I membri del Coordinamento Esecutivo, per ragioni di ovvia incompatibilità, non possono detenere più di un ruolo che permetta di accedere allo stesso. Sono fatte salve le eventuali deroghe previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti di attuazione dello stesso.
8. I membri del Coordinamento Esecutivo, per ragioni di ovvia incompatibilità, non possono detenere il ruolo di Coordinatore territoriale o essere membri del Collegio dei Probiviri.

Art. 12 Coordinamento Provinciale

1. Il Coordinamento Provinciale è l'organismo principale di riferimento per la gestione del Movimento a partire dalle realtà territoriali, come quelle provinciali, comprensoriali, comunali e circoscrizionali e/o rappresentative di gruppi di trentini riconosciuti all'estero. È convocato e presieduto dal Segretario Politico.
2. Su incarico del Segretario Politico, possono essere chiamati a presiedere la riunione del Coordinamento Provinciale: il Vice-Segretario Politico o il Segretario Organizzativo.
3. Esso è formato dai componenti del Coordinamento Esecutivo, dai Coordinatori territoriali, dai rispettivi Vice-Coordinatori territoriali, dai Rappresentanti di AGIRE per il Trentino presso il Parlamento Europeo ed italiano, dai Consiglieri ed Assessori Provinciali e Regionali eletti o aderenti al Movimento e dalla Referente del Coordinamento donne. Membri di diritto del Coordinamento Provinciale sono i fondatori di AGIRE per il Trentino. A discrezione dei membri effettivi del Coordinamento Provinciale, qualora se ne ravveda l'opportunità o la necessità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni altri soggetti iscritti al Movimento.
4. Qualora il Coordinamento Provinciale sia riunito per trattare una o più tematiche riguardanti un determinato territorio, gli amministratori locali corrispondenti ed iscritti ad AGIRE per il Trentino possono essere invitati a partecipare alla riunione.
5. Qualora sia presente il Coordinatore territoriale di riferimento, i Vice-Coordinatori partecipano alla riunione con diritto di parola, ma non con diritto di voto.
6. È vietato agli iscritti del Movimento ricoprire più di una carica che permette di accedere al Coordinamento Provinciale. Qualora ciò si verificasse l'iscritto sarà chiamato a scegliere quale carica rivestire e abbandonerà le altre.
7. Il Coordinamento Provinciale si avvale di un verbalista che trascriverà in sintesi i punti discussi nella riunione.

Art. 13 – Attribuzioni e compiti del Coordinamento provinciale:

1. Spetta al Coordinamento Provinciale:
 - garantire lo svolgimento delle varie funzioni del Movimento: quella politica, organizzativa, di tesoreria, amministrativa, di marketing-media e comunicazione esterna e di garanzia;
 - vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e delle sue direttive per l'attività politica, organizzativa e amministrativa del Movimento;
 - discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia – promossa da almeno un terzo dei suoi componenti – al Segretario Politico. In tal caso il Coordinamento Provinciale entro 30 giorni convoca un'Assemblea Provinciale Straordinaria che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione.
 - eleggere il Tesoriere;
 - esaminare ed approvare il rendiconto annuale di esercizio come già approvato dal Coordinamento Esecutivo;

- affidare il controllo contabile ad una società di revisione regolarmente iscritta nell'albo specie;
 - eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente all'Assemblea Provinciale, compresa l'emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto;
 - stabilire le regole programmatiche del Movimento che verranno attuate dal Coordinamento esecutivo;
 - nominare e incaricare membri del Movimento di costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche o argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare in Coordinamento Provinciale;
 - nominare il Referente dei Coordinatori;
 - indire fra gli iscritti consultazioni, forum tecnici e gruppi di lavoro al fine di favorire la partecipazione nella formulazione delle politiche del Movimento;
 - approvare l'istituzione di programmi di formazione politica e determinarne le modalità esecutive su proposta del Responsabile dell'Ufficio Stampa.
2. Nei sei mesi che precedono le elezioni – europee, politiche, regionali, amministrative – il Coordinamento provinciale ha la facoltà di nominare una Commissione Elettorale per la presentazione delle liste dei candidati. Essa sarà chiamata a portare le sue proposte al Coordinamento provinciale, il quale provvederà alla ratifica.
 3. Il Coordinamento Provinciale può adeguare il presente statuto alle norme imperative di legge senza necessità di ratifica dell'Assemblea Provinciale.
 4. Il Coordinamento Provinciale delibera validamente in presenza della metà dei membri; dopo mezz'ora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un quinto dei suoi partecipanti.
 5. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Politico.
 6. Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Coordinamento Provinciale dovranno svolgersi con la stessa modalità di cui all'art. 13 4° comma.
 7. È prevista la delega alle riunioni del Coordinamento Provinciale per le votazioni delle decisioni, nei seguenti modi: ai Coordinatori territoriali è permesso delegare il Vice-Coordinatore; in caso di necessità è ammissibile la delega anche al Referente dei Coordinatori, al Tesoriere – per quanto riguarda le sue funzioni – ,al Responsabile dell'Ufficio Stampa – per quanto riguarda le sue funzioni –, al Segretario Organizzativo, al Vice-Segretario Politico o al Segretario Politico. Gli altri membri del Coordinamento Provinciale possono delegare i membri degli organismi di riferimento.
 8. I membri che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti, qualora fosse necessario.
 9. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volontà saranno sostituiti, qualora fosse necessario.

Art. 14 – Segretario Politico

1. Il Segretario Politico è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Partito. Egli esercita la funzione politica. È il responsabile della linea politica del Movimento, della sua interpretazione ed attuazione, in conformità ai deliberati dell'Assemblea provinciale e del Coordinamento Provinciale del Movimento.
6. Il Segretario Politico viene eletto dall'Assemblea Provinciale fra gli iscritti al Movimento, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei partecipanti. Qualora nel primo scrutinio vi siano

più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione. Nel caso in cui si presentasse un unico candidato è possibile il voto palese o per acclamazione.

2. Il Segretario Politico è il legale rappresentante del Movimento, sia in giudizio, sia verso terzi, che nella materia elettorale, salvo la possibilità di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge.
3. Il Segretario Politico dura in carica per l'intera durata del mandato dato dall'Assemblea Provinciale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Coordinamento Provinciale e votata dalla maggioranza assoluta dei Coordinatori.
4. Il mandato può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente, decesso. In tali casi lo sostituisce il Vice-Segretario Politico che, entro 30 giorni dal fatto, provvede alla convocazione dell'Assemblea Provinciale per l'elezione del nuovo Segretario Politico.

Art. 15 – Attribuzioni e compiti del Segretario Politico

1. Il Segretario Politico:
 - è referente dei contatti esterni e portavoce del Movimento;
 - nomina, su rapporto fiduciario, il Segretario Organizzativo del Movimento, il quale partecipa di diritto sia al Coordinamento Esecutivo che Provinciale;
 - convoca e presiede il Coordinamento Provinciale ed Esecutivo, avvalendosi anche del Segretario Organizzativo e del Vice-Segretario Politico;
 - convoca e presiede l'Assemblea provinciale ordinaria e straordinaria del Movimento;
 - promuove presso il Coordinamento Esecutivo l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che ledano gli interessi e i principi del Movimento;
 - è responsabile dell'attuazione e dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali del Movimento;
 - cura direttamente, o attraverso portavoce direttamente incaricati e revocabili, i rapporti con la stampa.

Art. 16 – Vice-Segretario Politico

1. Il Vice-Segretario Politico coadiuva il Segretario Politico nello svolgimento del suo incarico.
2. Egli esercita la funzione politica in assenza o su delega specifica del Segretario Politico. Elabora le proposte afferenti il territorio e la rete.
3. il Vice-Segretario politico viene eletto dall'Assemblea Provinciale con la maggioranza assoluta dei voti espressi dei partecipanti. Prima della votazione, il Segretario Politico può esprimere la propria indicazione di voto. Qualora nel primo scrutinio non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.

Art. 17 – Segretario Organizzativo

1. Il Segretario Organizzativo tutela il principio di trasparenza e informazione all'interno del Movimento. Egli supporta la funzione politica essendo garante del flusso informativo all'interno del Movimento e presiede alla funzione di integrazione tra Coordinamento Provinciale e Coordinamenti territoriali e tra i vari iscritti al Movimento.
2. Il Segretario Organizzativo è nominato, sulla base di un rapporto fiduciario, dal Segretario Politico.
3. Egli:

- è il referente per il controllo dei regolamenti elettorali, delle norme giuridiche e procedurali e di tutto ciò che attiene alla gestione burocratica per lo svolgimento dell'azione politica sul territorio;
- vigila sul rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione da parte degli iscritti e segnala eventuali violazioni al Coordinamento Esecutivo;
- ha il compito di conservare, ed eventualmente pubblicare, tutti i verbali di riunione ed assemblea degli organi collegiali del Movimento;
- può essere incaricato dal Segretario Politico di presiedere le riunioni del Coordinamento Provinciale;
- ha il compito di conservare le decisioni scritte deliberate dal Collegio dei Probiviri e di notificare all'iscritto il risultato del procedimento che lo vede coinvolto;
- può essere delegato dal Segretario politico ai contatti esterni al Movimento.

Art. 18 – Referente dei Coordinatori

1. Il Referente dei Coordinatori è nominato dal Coordinamento Provinciale, secondo la procedura disposta dall'art 13 comma 4° di questo statuto.
2. Al Referente dei Coordinatori spetta:
 - monitorare le attività dei Coordinamenti territoriali;
 - informarsi ed informare delle attività dei Coordinamenti;
 - promuovere l'attività dei Coordinamenti e la sintesi delle iniziative che vengono poste in atto dagli stessi;
 - curare i collegamenti tra i Coordinamenti territoriali e i Gruppi di lavoro, favorendo la nascita di iniziative comuni sul territorio;
 - partecipare alle riunioni del Coordinamento Esecutivo portando le problematiche segnalate dai Coordinamenti territoriali e dagli iscritti.
3. In caso di commissariamento di un organo territoriale, il Referente dei Coordinatori viene nominato Commissario dal Coordinamento Esecutivo. Il Commissario assume tutte le funzioni spettanti all'organo territoriale e provvede ad indire nuove elezioni nello stesso entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.
4. La carica di Referente dei Coordinatori può essere ricoperta anche da una figura diversa rispetto ai Coordinatori territoriali.

Art. 19 – Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Segretario Politico, dal Coordinamento Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.
2. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento. È preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Movimento e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
3. Spetta al Tesoriere la responsabilità dell'obbligo di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio ed i suoi allegati con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Movimento, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Copia del rendiconto annuale di esercizio e dei suoi allegati è resa pubblica secondo le modalità previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici.
5. Per svolgere le proprie attività, il Tesoriere può avvalersi anche di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro.

6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Segretario Politico del Movimento.

Art. 20 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è un organo di garanzia del Movimento. L'assunzione della carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altro incarico – anche territoriale – nel Movimento.
2. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi scelti tra gli iscritti al Movimento da almeno 2 anni ed è eletto dal Coordinamento provinciale del Movimento. Il Collegio può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni.
3. Il Collegio dei Proviviri nomina un Presidente e decide validamente a maggioranza.
4. Spetta al Collegio dei Proviviri:
 - analizzare e deliberare in merito ai ricorsi effettuati dagli iscritti per i provvedimenti attuati nei loro confronti del Coordinamento Esecutivo. Le procedure e i termini del procedimento avverranno nel rispetto del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio e dovranno concludersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso nella sede del Movimento;
 - verificare, su richiesta del Coordinamento Esecutivo, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adesione nella domanda presentata da nuovi iscritti;
5. Il Collegio dei Proviviri provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso il Segretario Organizzativo che si incaricherà della notifica agli interessati.

Art. 21 – Ufficio Stampa e Comunicazione

1. L'Ufficio Stampa e Comunicazione è composto dal Responsabile dell'Ufficio Stampa, che si avvale di un numero massimo di tre collaboratori e di eventuali consulenti esterni.
2. Spetta all'Ufficio Stampa e Comunicazione:
 - utilizzare qualunque sistema informativo accreditato o ritenuto idoneo per diffondere al meglio le notizie e le iniziative necessarie per coinvolgere e far partecipare gli iscritti e gli elettori;
 - allestire e gestire gli organi d'informazione ufficiale del Movimento (sito internet, giornale, bollettino, newsletter o altro) con il consenso e le direttive del Coordinamento Esecutivo. Le comunicazioni che pervengono dal Coordinamento Esecutivo e sono ivi pubblicate, rivestono valore di comunicazione ufficiale nei confronti del movimento, dei soci e dei simpatizzanti;
 - promuovere per gli iscritti al Movimento corsi formativi, seminari e incontri al fine di accrescerne la competenza e la capacità di azione politica oltre ad una contestuale preparazione culturale e umana;
 - programmare i corsi di formazione politica, amministrativa, giuridica o inerenti allo sviluppo culturale del movimento rivolti sia agli iscritti del Movimento sia agli elettori. Questi corsi dovranno essere approvati dal Coordinamento provinciale.

Art. 22 – Gruppi tematici vari

1. I gruppi tematici sono creati su iniziativa di uno o più iscritti al Movimento, con il consenso del Coordinamento Provinciale, con la funzione di approfondire alcuni temi necessari all'azione politica di AGIRE per il Trentino. Gli argomenti possono riguardare il programma elettorale, tematiche politiche del momento, minacce all'Autonomia, problematiche giovanili, occupazionali e sociali.

2. La durata e il numero dei componenti del singolo gruppo tematico sono decisi dal Coordinamento Provinciale al momento della costituzione. È possibile, su richiesta dei componenti, prorogare il termine di scioglimento del gruppo tematico.
3. I gruppi tematici possono essere chiamati a presentare i propri lavori davanti al Coordinamento Provinciale.

Art. 23 – Sezioni

1. I tesserati si costituiscono in Sezioni. Le Sezioni possono essere comunali o intercomunali.
2. Nei comuni articolati in circoscrizioni o frazioni, potranno essere costituite sottosezioni circoscrizionali o frazionali, purché autorizzate e regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale.
3. Per essere validamente costituita la Sezione deve contare almeno tre iscritti. I tesserati di ogni Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le cariche sezionali.
4. La sezione è validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte del Coordinamento Esecutivo che ne sancisce ufficialmente la nascita e, successivamente, ne approva il regolamento.
5. La Sezione ha il compito di:
 - organizzare il Movimento in sede locale;
 - esaminare, discutere, formulare proposte sulle problematiche locali;
 - preparare le liste elettorali in occasione delle elezioni comunali;
 - mantenere uno stretto collegamento con i rappresentanti comunali nella Pubblica Amministrazione;
 - eleggere al proprio interno un Segretario della Sezione che parteciperà al Coordinamento territoriale di riferimento portando le problematiche del proprio territorio. Il Segretario della Sezione può essere invitato a partecipare alle riunioni del Coordinamento Provinciale;
 - collaborare con il Coordinamento territoriale di riferimento per garantire il raggiungimento di una migliore organizzazione periferica del Movimento.
7. Il Segretario della Sezione viene eletto con votazione a maggioranza degli iscritti alla Sezione. Qualora nel primo scrutinio vi siano più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.
8. Il Segretario della Sezione ha anche il compito di contattare i rappresentanti delle varie liste presenti sul territorio al fine di valutare collaborazioni e strategie in funzione della preparazione delle elezioni comunali.
9. Iscritti al Movimento che risiedono in zone in cui ancora non sono presenti Sezioni possono partecipare alle attività della Sezione più vicina.

Art. 24 – Coordinamenti Territoriali

1. I Segretari delle Sezioni si uniscono per formare un Coordinamento territoriale. Il Coordinamento territoriale di AGIRE per il Trentino può essere fondato se, sul territorio di riferimento, è presente almeno una Sezione.
2. I Coordinamenti territoriali sono approvati e legittimati ad operare dal Coordinamento Provinciale.
3. I Coordinamenti territoriali del Movimento sono 18 e coincidono con gli ambiti territoriali individuati per le Comunità di Valle dalla legge provinciale 3/2006 a cui si aggiungono due coordinamenti per le città di Trento e Rovereto. Il territorio provinciale viene suddiviso nel seguente modo:
 - Coordinamento territoriale Val di Fiemme;
 - Coordinamento territoriale Primiero;

- Coordinamento territoriale Valsugana e Tesino;
 - Coordinamento territoriale Alta Valsugana e Bernstol;
 - Coordinamento territoriale Valle di Cembra;
 - Coordinamento territoriale Val di Non;
 - Coordinamento territoriale Valle di Sole;
 - Coordinamento territoriale Giudicarie
 - Coordinamento territoriale Alto Garda e Ledro;
 - Coordinamento territoriale Vallagarina;
 - Coordinamento territoriale del Comun General de Fascia;
 - Coordinamento territoriale Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri;
 - Coordinamento territoriale Rotaliana – Königsberg;
 - Coordinamento territoriale Paganella;
 - Coordinamento territoriale Val d’Adige;
 - Coordinamento territoriale Valle dei Laghi;
 - Coordinamento territoriale Città di Trento;
 - Coordinamento territoriale Città di Rovereto;
4. A ciascun Coordinamento territoriale spetta:
 - pianificare, di concerto con le Sezioni che lo compongono, l’attività politica e organizzativa del Movimento sul territorio;
 - indicare fino ad un massimo di due candidati per le elezioni provinciali della Provincia Autonoma di Trento;
 - attuare le regole programmatiche stabilite dal Coordinamento Provinciale;
 - eleggere un Coordinatore territoriale e un Vice-Coordinatore territoriale che hanno il compito di rappresentare gli interessi del territorio di riferimento presso il Coordinamento Provinciale;
 5. Coordinatore territoriale e Vice-Coordinatore territoriale vengono eletti con votazione a maggioranza dei partecipanti al Coordinamento territoriale. Qualora nel primo scrutinio per entrambe le cariche vi siano più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.
 6. Il Coordinamento territoriale delibera validamente in presenza della metà dei membri; dopo mezz’ora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un quinto dei suoi partecipanti.
 7. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore territoriale.
 8. Per motivi di ovvie incompatibilità, Coordinatore, Vice-Coordinatore territoriale e Segretari delle Sezioni non possono essere parenti o affini entro il 3° grado.
 9. Le cariche di Coordinatore territoriale e Segretario della Sezione sono incompatibili. Una volta eletto Coordinatore territoriale, l’iscritto di AGIRE per il Trentino dovrà lasciare la carica di Segretario della Sezione e, nella stessa, si procederà a nuove elezioni.

Art. 25 – Fonti di sostentamento del Movimento e gestione economico finanziaria del Movimento

1. Il Movimento intende essere la sincera e diretta emanazione della libera scelta dei cittadini che condividono la medesima missione, partecipando e contribuendo, - ciascuno secondo le proprie disponibilità - , in termini di donazione finanziaria, del proprio tempo, delle competenze professionali o della capacità di aggregazione del consenso.
2. Le entrate del Movimento sono costituite da:
 - le quote ordinarie annuale degli iscritti;

- i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative del Partito, di altri soggetti organizzati;
 - convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
 - rendite del proprio patrimonio;
 - ogni altro contributo a norma di legge.
3. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
 4. Il sostegno dell'attività delle articolazioni territoriali del Movimento viene deliberato dal Coordinamento Esecutivo tenendo conto del numero degli iscritti delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stessi versate, nonché tenendo conto delle eventuali scadenze o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.
 5. Sono escluse operazioni economiche o finanziarie aventi oggetto finalità di lucro o speculazione.
 6. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 – Mandato politico-amministrativo

1. I rappresentanti del Movimento all'interno del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento non possono cumulare più di tre mandati consiliari, anche non consecutivi, o periodo corrispondente.
2. Ai fini del computo e del cumulo delle Legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per un'Istituzione diversa, la Legislatura in corso.
3. È comunque possibile, in deroga alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari a due terzi dei componenti del Coordinamento Provinciale del Movimento approvi una candidatura.

Art. 27 – Obblighi degli eletti

1. Chi ricopre ruoli elettivi e di nomina politica retribuita, è tenuto a contribuire al finanziamento e sostentamento del movimento attraverso un versamento adeguato all'incarico assunto e/o all'indennità percepita.
2. Ogni consigliere provinciale eletto, subentrato o accettato in seguito ad una sua adesione, dovrà versare mensilmente ad AGIRE per il Trentino il 20% del percepito netto.
3. Ogni consigliere comunale eletto, subentrato o accettato in seguito ad una sua adesione, dovrà versare annualmente al Movimento il 10% del percepito netto.
4. Il Coordinamento Esecutivo, in caso di mancato versamento e senza una valida giustificazione, sentito il soggetto e discusso il caso, potrà decidere di diffidare l'eletto dall'utilizzare il simbolo e di privarlo di ogni diritto spettante agli aderenti al Movimento.
5. Gli eletti dovranno dedicare il tempo adeguato a promuovere l'immagine del Movimento e riferire, con una cadenza temporale semestrale, le iniziative e attività svolte nella loro sede elettiva.
6. Per quanto riguarda azioni o interventi di rilievo gli eletti dovranno consultare il Coordinamento Esecutivo che valuterà se l'azione politica non sia in contrasto con le linee guida programmatiche generali o specifiche e i principi del Movimento.
7. Per evitare contrasti e problemi organizzativi nel Movimento, gli interventi che coinvolgono ambiti territoriali locali o settori in cui sono attivi altri eletti devono essere portati all'attenzione degli stessi.

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento del Movimento può avvenire con deliberazione dell'Assemblea provinciale, che dispone contemporaneamente la destinazione del patrimonio del Movimento, mediante provvedimento preso con almeno 2/3 dei votanti.
2. In caso di scioglimento del Movimento, per qualunque causa, il patrimonio del Movimento deve essere devoluto secondo le modalità di cui al precedente comma, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Norme interpretative ed attuative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.